

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 362

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ZAPPASODI, RIVIERA, CALVI,
DELL'OSSO e PIZZO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 GIUGNO 1992

Modifica agli articoli 16 e 63 della legge 8 giugno 1990,
n. 142, recante ordinamento delle autonomie locali

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 16 della legge 8 giugno 1990, n. 142, relativa all'ordinamento delle autonomie locali, per la revisione delle circoscrizioni provinciali e l'istituzione di nuove province, tra gli altri criteri, alla lettera e) del comma 2 prevede che: « di norma, la popolazione delle province risultanti dalle modificazioni territoriali non deve essere inferiore a 200.000 abitanti.

L'articolo 64 del disegno di legge sullo stesso oggetto, approvato dalla Camera dei deputati nella seduta dell'8 febbraio 1990, prevedeva al comma 2 che: «Il Governo è altresì delegato, entro lo stesso termine» (due anni dalla data di entrata in vigore della legge) «ad emanare decreti legislativi

per l'istituzione di nuove province, compatibilmente con quanto stabilito al comma 1, per le aree territoriali nelle quali, alla data del 31 dicembre 1989, è stata già assunta la formale iniziativa per nuove province ed è già stato deliberato il parere favorevole da parte della regione (Biella, Crotone, Lecco, Lodi, Prato, Rimini e Verbania), ovvero il parere favorevole venga deliberato nei sei mesi successivi. In tale ultimo caso le nuove province non debbono avere popolazione inferiore a 200.000 abitanti».

Quest'ultimo periodo è scomparso dal comma 2 dell'articolo 63 della sopra indicata legge n. 142 del 1990.

L'eliminazione di tale periodo ha provocato una proliferazione di richieste di

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

istituzione di nuove province. Per ora si tratta di Avezzano, Sulmona, Castrovillari, Barletta e Fermo.

Da notizie apparse sulla stampa nazionale altri centri si stanno muovendo per raggiungere lo stesso traguardo. Essi sono: Lanciano, Vasto, Foligno, Spoleto, Melfi, Iglesias, Lanusei, Tempio Pausania, Caltagirone, Chiavari, Ivrea, mentre non è da escludersi che in avvenire altri centri, oltre quelli citati, avanzino analoga richiesta.

È un fatto che lascia pensare.

Ma a parte ciò, l'eliminazione, come norma inderogabile, del numero minimo di 200.000 abitanti, per la costituzione di nuove province, sembra contraddire la filosofia che anima la legge n. 142 del 1990, la quale favorisce la fusione di comuni ed addirittura al comma 8 dell'articolo 26 statuisce che: «Le regioni promuovono le unioni di comuni ed a tal fine provvedono alla erogazione di contributi aggiuntivi a quelli normalmente previsti per i singoli comuni».

Chiaro è il motivo ispiratore della norma: compiti, funzioni e servizi affidati ai comuni possono essere meglio espletati da un organismo che abbia un numero non trascurabile di abitanti, anzichè da una molteplicità di comuni con un numero molto limitato di cittadini.

E questo senza dire delle economie di spesa di certo non indifferenti relative alla gestione che deriva dalla fusione di comuni, economie che più proficuamente possono essere finalizzate alla soddisfazione dei bisogni delle popolazioni amministrare.

Eguale considerazione può farsi per le province.

Le funzioni (articolo 14) ed i compiti (articolo 15) attribuiti dalla legge n. 142 del 1990 alle province che hanno ora assunto un ruolo di primo piano, concorrendo in modo rilevante alla realizzazione di un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile dei cittadini, richiedono, senza dubbio alcuno, che questi enti abbiano un numero di abitanti, ben individuato, come norma inderogabile, in 200.000, dal citato

articolo 64 del testo di legge licenziato dalla Camera dei deputati.

Nè si può sottacere e non dare la giusta rilevanza alle spese, certamente notevolissime, che deriverebbero dalla istituzione di nuove province: spese di gestione (fitto e manutenzione degli stabili, spese postelegrafoniche, riscaldamento ecc), ma soprattutto spesa per il personale perchè all'assunzione di personale si sarà costretti a ricorrere in quanto minimo, per non dire insignificante, sarà quello che potrà essere trasferito dalle province preesistenti alle nuove, mentre nessun trasferimento potrà avvenire per il personale più elevato in grado (dirigenti e diretti VI) che è, di solito, di una sola unità.

Si tenga anche presente che se è vero che «l'istituzione di nuove province non comporta necessariamente l'istituzione di uffici provinciali delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici» (lettera f) del comma 2 dell'articolo 16 della legge n. 142 del 1990), non sarà men vero che, anche se non subito, col passare degli anni (e non tanti) sicuramente, per il certo incalzare delle richieste, si provvederà pure all'istituzione di tali uffici, non escludendolo in modo tassativo la norma sopra riportata.

Ed allora l'aumento delle spese per il funzionamento dei nuovi uffici raggiungerà punte altissime.

Da ultimo non è superfluo ricordare che, in presenza di particolari condizioni esistenti in certe province, queste possano essere, prevedendolo nello statuto, suddivise in circondari e sulla base di essi organizzare gli uffici, i servizi e la partecipazione dei cittadini (articolo 16 delle legge n. 142 del 1990).

Pertanto, si propone l'eliminazione delle parole «di norma» dell'articolo 16 comma 2 lettera e) della legge 8 giugno 1990 n. 142 e il ripristino dell'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 64 del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati nella seduta dell'8 febbraio 1990, da includere quale ultimo periodo nel comma 2 dell'articolo 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

1. La lettera *e*) del comma 2 dell'articolo 16 della legge 8 giugno 1990, n. 142 è sostituita dalla seguente:

«*e*) la popolazione delle provincie risultanti dalle modificazioni territoriali non deve essere inferiore a 200.000 abitanti».

Art. 2.

1. Al comma 2 dell'articolo 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«In tale ultimo caso le nuove provincie non debbono avere popolazione inferiore ai 200.000 abitanti».

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore dieci giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.